

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0018646/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 7102 dd. 11 maggio 2011**

allegato

Trieste, **30 maggio 2011**

Oggetto: Medie strutture di vendita – Criteri e modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali: disapplicazione dei limiti numerici.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se a seguito della sentenza TAR FVG n. 145/2011 e della correlata nota della scrivente, prot. 11195/P-/Cl. COMM-4-8 dd. 4 aprile 2011¹, il Comune sia tenuto a disapplicare i criteri delle medie strutture di vendita, relativamente alle limitazioni numeriche, e rilasciare un'autorizzazione per il settore alimentare, anche in assenza di contingente disponibile.

Si premette, in proposito, che la scrivente Direzione, nella citata nota prot. 11195/P, ha riportato i testuali passaggi delle pronunce dei giudici amministrativi, in cui si pone in rilievo non solo la protezione del territorio, sotto lo specifico profilo urbanistico, edilizio, architettonico, storico – culturale e di viabilità, ma pure l'esigenza di tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando ad ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.

La sentenza TAR FVG n. 145/2011 esplicitamente parla di <<salvaguardia del tessuto commerciale esistente (ad esempio, negando l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti vendita nei centri storici caratterizzati dall'esistenza di attività commerciali tradizionali di piccola dimensione, ma molto diversificate, che si vuole preservare)>> e di individuazione, da parte dell'urbanistica commerciale, di <<altri elementi di limitazione, riferiti, ad esempio all'essere determinate zone più o meno servite (per intenderci: se non è più possibile vietare l'apertura tout-court di una media struttura adducendo l'esistenza di un contingente ovvero la sufficienza delle strutture commerciali esistenti nel Comune,

¹ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: Prescrizioni urbanistico – edilizie; file: Piano di settore e Piano regionale - Superfici destinate alle grandi strutture di vendita [04.04.11]): <http://www.regione.fvg.it/rafvgeconomiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvge/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>

può invece esserlo vietarla in una certa zona, se il Comune ha stabilito che tali attività vengano ubicate ove il servizio è maggiormente carente).>>

Sempre il TAR FVG, con la sentenza n. 39/2010, ha ritenuto legittima la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione, finalizzata ad <<estendere la distribuzione della rete alle zone periferiche in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori e quindi mirando ad ottenere per tali motivi una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture.>>

Alla luce di quanto esplicitato nella nota prot. prot. 11195/P e preso atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (e la motivazione deve comunque dare conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in modo da poter desumere l'iter logico seguito dall'amministrazione precedente :cfr. TAR Abruzzo, sentenza n. 1174 dd. 21 novembre 2005), ne deriva che il rilascio *sic et simpliciter* di tante autorizzazioni quante sono le relative istanze di rilascio, basato sul mero fatto della caducazione di limiti numerici, oltre a violare la legge 241/1990 (laddove impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi) concretizza, in particolare, una mancata valutazione degli elementi di legge che tendono a prevenire il pericolo del cosiddetto eccesso di concorrenza, ossia un eccesso di presenza di operatori commerciali, tale da alterare l'apparato distributivo, con conseguente lesione del pubblico interesse, inteso quale "tutela del cittadino – consumatore", di cui ai "motivi imperativi d'interesse generale" elencati all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 59/2010 (cfr. circolare prot. 367/PROD.COMM. dd. 12 gennaio 2009 – paragrafi 4 e 5)².

Ad ogni modo, i richiamati "motivi imperativi" non possono consistere <<in una indimostrata e apodittica affermazione dell'Amministrazione, ma devono sostanziarsi in ragioni concrete e specifiche, che vanno esplicitate e documentate puntualmente>> (TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sentenza n. 5/2011); in caso contrario si prenderà atto dell'assenza di impedimenti al rilascio del titolo autorizzatorio richiesto, ma il rilascio, si ribadisce, non può avvenire *sic et simpliciter*, senza una valutazione istruttoria della fattispecie.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)

tel. 040 3772448

e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

² In senso conforme, nota DCAP prot. 3084 /PROD.COMM dd. 9 febbraio 2009, consultabile sul sito di cui alla nota 1 (Macroarea: Attività di somministrazione; file: Attività di somministrazione - determinazione criteri e condizioni [(9.02.09)]; anche la circolare di cui al testo prot. 367/PROD.COMM è consultabile sul sito di cui alla nota 1 (Macroarea: Circolari; file: LR 13/2008 [12.01.09]).